

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AZZARETTI, GUZZETTI, ALIVERTI, MELOTTO, PERINA, FERRARA Pietro, LEONARDI, MERIGGI, PERUGINI, GOLFARI, GRASSI BERTAZZI, DE CINQUE, ZANGARA, MARNIGA, SARTORI, EMO CAPODILISTA, VECCHI, REZZONICO, FAVILLA, IANNI e MAZZOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1991

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, ha istituito le Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sottraendo la competenza all'accertamento dei vari stati di invalidità civile alle unità sanitarie locali. E ciò nell'illusoria e un po' beffarda pretesa di contenere la spesa pubblica.

Il Governo, a dimostrazione che il citato decreto-legge n. 173 del 1988, non era nè urgente, nè provvidenziale, soltanto un anno dopo la sua conversione, esattamente il 20 luglio 1989, con decreti del Ministro

del tesoro n. 292 e 293, dava attuazione pratica alla normativa predetta.

A questo punto si è verificata una notevole confusione, perchè le innumerevoli domande di riconoscimento dei vari stati di invalidità civile venivano trasferite alle nuove commissioni mediche periferiche istituite dal Ministero del tesoro, che le accumulavano in sedi improvvisate. Le predette commissioni risultavano peraltro carenti di personale. Pertanto nel novembre 1989 il Governo era costretto a presentare in un nuovo decreto-legge, il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, una norma che modificava le precedenti disposizioni in materia della legge n. 291 del 1988, nel tentativo di superare le innumerevoli difficoltà introdotte con tale normativa.

Purtroppo la situazione, anzichè migliorare, peggiorava sempre più, tanto è vero che sulla spinta della protesta che saliva sia dalle associazioni degli handicappati che dalle regioni e dai comuni, veniva presentato il 21 marzo 1990 al Senato un disegno di legge d'iniziativa parlamentare (atto Senato n. 2188), volto a restituire alle USL la competenza per il riconoscimento dei vari stati di invalidità civile. Tale disegno di legge è stato approvato definitivamente il 4 ottobre 1990 ed è divenuto la legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Differentemente dal 1988, in questa occasione il Ministro del tesoro, entro i termini stabiliti dalla legge, emanava, il 9 novembre 1990, il decreto attuativo.

Quando sembrava, grazie alle innovazioni apportate, che la controversa materia fosse chiarita, soprattutto per quanto concerneva l'arretrato accumulato, consistente in quasi due milioni di pratiche, ingiustificatamente, quasi per mera volontà di intralciare il normale svolgimento del lavoro delle commissioni di prima istanza delle USL, in data 21 novembre 1990, con circolare n. 9, interpretativa della legge n. 295 del 1990, il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari del Ministero del tesoro, impartiva disposizioni in netto contrasto con il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 295, ricreando confusione e difficoltà nel settore.

Infatti, mentre il comma 7 dell'articolo 1 della citata legge recita testualmente che: «Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica peri-

ferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti», la circolare del direttore generale pretende di imporre alle USL che insieme ai predetti verbali venga trasmessa anche tutta la documentazione sanitaria «comunque acquisita agli atti del relativo fascicolo». E ciò, come è stato detto, in netto contrasto con la legge, che prevede che tale documentazione sia trasmessa soltanto ed esclusivamente per quei casi per i quali la commissione periferica chiede la sospensione della procedura.

Con il provvedimento proposto non si vuole sopprimere la disposizione che consente alle commissioni periferiche di sospendere la procedura per ulteriori accertamenti, bensì si vuole contrastare l'interpretazione della circolare n. 9 del 21 novembre 1990, perchè, come hanno fatto presente le USL ed alcune regioni, il trasferimento alle commissioni periferiche di «tutta la documentazione» comporta un carico di lavoro insopportabile ed inutile, volto soltanto ad irritare chi ha voglia di lavorare ed a creare ulteriori condizioni di disagio ai disabili.

Pertanto si propone una interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in modo che sia chiara la volontà del legislatore che con l'espressione «copia dei verbali» non intende la trasmissione anche della documentazione agli stessi eventualmente allegata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, si interpreta nel senso che alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è trasmessa da parte delle unità sanitarie locali esclusivamente la copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari, rimanendo escluso qualsiasi altro obbligo relativo alla trasmissione di ulteriore documentazione sanitaria, comunque acquisita agli atti del relativo fascicolo.